

## **Brevi note in tema di discriminazione sull'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini argentini figli di madre italiana, nati anteriormente al 1° gennaio 1948.**

1. Il tema che suggerisce le seguenti rapide riflessioni, trae spunto da un'evidente antinomia che si è creata, a seguito dell'avvento della Costituzione repubblicana – avvenuto il 1° gennaio 1948 –, tra la legislazione allora vigente in tema di trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* da un lato, e, dall'altro lato, la tutela dell'uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, correlata al divieto di istituire – ovvero di conservare – normative che creino irragionevoli discriminazioni e/o disuguaglianze nell'ambito generale dell'Ordinamento giuridico.

Nel caso di specie, l'irragionevole discriminazione era originata dall'art. 1, comma 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, secondo la quale si considerava cittadino italiano “per nascita” colui che era figlio di padre cittadino italiano.

Secondo la norma sopra citata, in sostanza, solo il padre poteva trasmettere la cittadinanza in linea diretta al figlio, anche ove quest'ultimo fosse nato all'estero ed ivi residente. Conseguentemente, il figlio di madre cittadina italiana e di padre straniero non acquisiva la cittadinanza italiana, a differenza del soggetto nato da padre cittadino italiano e da madre straniera.

2. Occorre considerare che il legislatore del 1912, vedeva nella figura maschile (la parità uomo-donna era ancora di là da venire, nonostante le prime significative battaglie per l'emancipazione femminile si fossero svolte proprio a cavallo tra l'800 ed il '900 dello scorso millennio, prevalentemente in Inghilterra e negli Stati Uniti) il perno dell'unità familiare, che all'epoca era sentita come un valore assicurato e tutelato unicamente attraverso una forte riaffermazione del ruolo paterno.

Sta di fatto che la conseguenza in termini di discriminazione, che scaturiva dalla disciplina della trasmissione della cittadinanza sopra illustrata, è più che evidente.

Essa si manifestava, peraltro, sotto un duplice profilo: da un lato, in quanto penalizzava sensibilmente la donna, mortificandone la dignità di persona e di madre nonché il ruolo sociale, dal momento che la figura femminile era relegata ad una posizione di inferiorità, rispetto all'uomo, oggettivamente ingiustificabile; dall'altro lato, la disciplina in parola regolava in modo diverso la posizione di soggetti che versavano nella medesima condizione: quella di essere figli di cittadini italiani.

3. Una siffatta discriminazione, una volta promulgata la Costituzione repubblicana, improntata – come accennato – a preservare l’eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini da qualunque forma di discriminazione fondata sulla razza, sul sesso, sulle convinzioni ideologiche e/o religiose, non poteva, per così dire, “non passare inosservata”.

Ed infatti la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 28 gennaio 1983, ha dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, laddove escludeva che la cittadinanza italiana non potesse trasmettersi anche al figlio di madre cittadina italiana.

Va precisato che la sentenza n. 30 del 1983 non ha costituito il primo intervento della Corte Costituzionale volto a riequilibrare la discriminazione effettuata dal legislatore del 1912.

In precedenza, infatti, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 10, comma terzo, della medesima legge 13 giugno 1912, n. 555, poiché sanciva la perdita della cittadinanza italiana, anche contro la sua volontà (e dunque in modo “automatico”) da parte della donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

4. Si poteva pensare che le due pronunzie della Corte Costituzionale avrebbero risolto ogni questione, e dunque fatto giustizia di ogni inaccettabile forma di discriminazione. Lo stesso legislatore, riformando la materia della cittadinanza, mediante l’introduzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha stabilito, all’art. 1, comma primo, lettera a), quale primo presupposto per l’acquisizione della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, l’essere figli di padre o di madre cittadini.

Ma proprio con riferimento alla vicenda di coloro che sono nati anteriormente all’entrata in vigore della Costituzione, così non è stato.

Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1707/1963, e successivamente con le sentenze nn. 2702/1963, 3226/1963, 1959/1969, 2222/1971, 1287/1972, 2022/1974 e 903/1978), condivisa anche dal Consiglio di Stato (parere n. 105 del 15 aprile 1983), l’efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale (che peraltro, con la sua prima sentenza, n. 1 del 1956, si è dichiarata competente ad adattare alla Carta costituzionale l’interpretazione e la conseguente applicazione delle norme emanate precedentemente alla sua entrata in vigore, eventualmente annullandole)

non si estende alle situazioni giuridiche *sorte* (ma ancora non definite) anteriormente alla data del 1° gennaio 1948; data in cui, come sopra accennato, la Costituzione italiana è divenuta operativa. Ciò in quanto il contrasto tra le suddette norme e la Costituzione si è concretizzato nel momento in cui la Carta Costituzionale è entrata in vigore.

Ragion per cui, acquisiva la cittadinanza italiana il figlio di madre cittadina italiana nato successivamente al 1° gennaio 1948, non anche colui il quale era nato, sempre da cittadina italiana, anteriormente a tale data.

Anche in tal caso venivano a crearsi conseguenze a dir poco paradossali! Basti pensare che nell'ambito della medesima famiglia potevano aversi due fratelli entrambi figli di madre cittadina italiana, ma tra di loro di diversa cittadinanza!

5. L'*empasse* è stato risolto da un accorto orientamento giurisprudenziale che ha ben colto i termini del problema, e li ha affrontati in modo brillante e convincente, consentendo l'estensione degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una legge anche ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione ma ancora pendenti (ed ovviamente escludendolo quando tali rapporti fossero divenuti definitivi e, per così dire, "intoccabili", come avviene, ad esempio, quando siano stati investiti da una sentenza passata in giudicato che abbia applicato la norma poi dichiarata incostituzionale).

Partendo, infatti, dal principio secondo cui una norma di legge dichiarata incostituzionale perde effetto *ab origine*, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6297 del 10 luglio 1996 (la quale ha riconosciuto l'acquisizione della cittadinanza italiana in favore di un cittadino argentino, figlio di madre cittadina italiana, nato il 9 maggio 1940), ha osservato che se si consentisse che l'art. 1, comma 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 debba considerarsi in vigore (con la trasmissione della cittadinanza italiana solo in linea paterna) sino al 31 dicembre 1947, e non più dal giorno successivo, si creerebbe un vero e proprio *monstrum* giuridico, rappresentato dal fatto che una norma annullata dalla Corte Costituzionale sia idonea a svolgere i suoi effetti a volte sì, a volte no.

In altri termini, si permetterebbe "*l'esistenza, nell'ordinamento, di una norma contemporaneamente valida ed invalida, nonostante l'accertamento della sua illegittimità costituzionale da parte dell'organo a ciò abilitato, che, dunque, sarebbe (...) parzialmente vanificato*".

6. La stessa sentenza della Corte di Cassazione, poi, affrontando in via più specifica la questione del figlio di madre cittadina italiana nato anteriormente al 1° gennaio 1948, esclude

che in tal caso si possa parlare di questione giuridicamente “esaurita”, perché definita in modo irretrattabile. Ciò in quanto nessun diritto è stato affermato o negato in via definitiva prima dell'avvento della Costituzione repubblicana.

Anzi, è proprio attraverso la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che viene attribuito al figlio di madre cittadina italiana il diritto di ottenere anch'egli la cittadinanza italiana: un diritto, in buona sostanza, in precedenza non previsto dall'ordinamento italiano. Senza contare che lo stesso concetto di *status civitatis* è incompatibile con qualunque profilo di “esaurimento”, potendo esso mutare a seconda delle circostanze o al più rimanere permanente in capo ad un soggetto. E ciò che permane, per definizione non può esaurirsi.

7. Sulla scorta della suddetta sentenza della Corte di Cassazione, confermata anche dalla successiva sentenza n. 15062 del 22 novembre 2000, altre pronunzie giurisdizionali hanno riconosciuto la trasmissibilità della cittadinanza italiana per via materna anche a soggetti nati anteriormente al 1° gennaio 1948.

Va segnalata, in particolare, la sentenza del Tribunale di Torino del 12 aprile 1999, la quale ha risolto il problema in modo forse ancor più agevole, attraverso cioè la mera interpretazione letterale dell'art. 1, comma 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555. Secondo quest'ultima pronunzia, infatti, la norma suddetta prescinde da ogni riferimento al momento della nascita, limitandosi a prendere in considerazione unicamente la situazione di “filiazione”.

Muovendo da tale premessa, il Tribunale di Torino ha affermato che “*deve essere considerato cittadino italiano colui che è nato da madre italiana anteriormente al 1° gennaio 1948, data in cui quest'ultima ha acquisito l'idoneità a trasmettere la cittadinanza ai propri figli*”.

Più di recente, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5086 del 6 febbraio 2002, ha applicato i principi affermati dalla Corte di Cassazione, anche in tal caso accogliendo la domanda di due soggetti figli di madre italiana, nati in Turchia nel 1932 e nel 1939.

8. In conclusione, può affermarsi che, attualmente, nulla osta al riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre italiana, indipendentemente dalla data di nascita, e che dunque, in base alla prassi derivata dall'esperienza giurisprudenziale, può dirsi superata ogni discriminazione.

Ne consegue che chiunque aspirasse a tale riconoscimento ben può rivolgersi direttamente al giudice italiano (competente a pronunciarsi su questioni relative allo *status* ed alla

capacità delle persone, ai sensi dell'art. 9 del codice di procedura civile italiano), senza necessità di affrontare trafile amministrative spesso farraginose, o suscettibili di complicarsi ed arenarsi a causa dell'inesperienza o incompetenza del personale amministrativo, non sempre a conoscenza di precedenti giurisprudenziali, rispetto ai quali un Tribunale ha senz'altro maggiore familiarità.

Inoltre, per doverosa completezza, va precisato che, a seguito di eventuali accordi bilaterali, l'opzione in favore della cittadinanza italiana non preclude la conservazione di quella d'origine.

Con particolare riferimento, al cittadino argentino che volesse acquisire la cittadinanza italiana, va detto che in virtù del vigente accordo italo-argentino, concluso a Buenos Aires il 29 settembre 1971, reso esecutivo in Italia con la legge 18 maggio 1973, n. 282, egli conserverebbe comunque anche quella argentina (sia pure con la sospensione dei diritti inerenti a quest'ultima), dovendo comunque applicarsi la normativa italiana (e dunque la legge sulla cittadinanza del 1992, attualmente vigente) allo scopo di stabilire se sussistano i presupposti per l'acquisizione della cittadinanza italiana *iure sanguinis*. Lo stesso, ovviamente, accade, *mutatis mutandis*, per i cittadini italiani che volessero acquistare anche la cittadinanza argentina.

**Mario Melillo**

Avvocato in Roma